
Maggio
2026

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
5

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	7
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	9
CORTE COSTITUZIONALE	9
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	10
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA	13
CODICE DI PROCEDURA PENALE	13
OBBLIGO DELLA IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ.....	13
IMPUGNAZIONI	14
RESCSSIONE	15
CODICE PENALE	16
ESTINZIONE DELLA PENA.....	16
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	16
CIRCOSTANZE	17
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	17
MISURE DI PREVENZIONE REALI.....	19
AMBIENTE ED EDILIZIA	20
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	21
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	23
PROVE.....	23
DELITTI CONTRO LA P.A.	23
DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA	24
GIUDICE DI PACE	25
GIURISPRUDENZA MINORILE.....	26

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	27
FOCUS: RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - TERZA PARTE	29

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al quinto numero del 2026 del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Si specifica, che, per i magistrati togati, tutte le pronunzie in appello e i relativi abstract sono evincibili all'interno della Banca Dati Nazionale di Merito raggiungibile al seguente link: [Banca Dati Nazionale di Merito](#)

Si è in attesa di autorizzazione ministeriale per estendere tale servizio anche all'Avvocatura ed alla Magistratura onoraria.

1. Un quadro normativo in rapida e stratificata evoluzione

Il Notiziario si apre con un corposo aggiornamento normativo, dominato dal decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, come convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che interviene su ambiti eterogenei ma sensibili: sicurezza pubblica, attività di indagine in presenza di cause di giustificazione, funzionalità delle forze di polizia e disciplina dell'immigrazione.

Accanto ad esso, meritano particolare attenzione:

- il d.l. 24 aprile 2026, n. 55, in materia di rimpatri volontari assistiti;
- gli interventi regolamentari e tabellari in tema di sostanze stupefacenti;
- la nuova disciplina dell'indennità di custodia dei beni sequestrati.

Ne emerge un legislatore che opera per **interventi settoriali e urgenti**, con un impatto diretto sull'attività requirente e giudicante, chiamata a interpretare norme spesso stratificate e di immediata applicazione.

2. La giurisprudenza costituzionale: proporzionalità, libertà personale e tenuità del fatto

Di particolare rilievo appaiono le pronunce della **Corte costituzionale**, che nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata riaffermano:

- il principio di proporzionalità nelle sanzioni sostitutive in caso di insolvibilità delle pene pecuniarie;
- la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 131-bis c.p., anche in relazione a fattispecie tradizionalmente considerate di maggiore allarme sociale.

Si consolida così una lettura della legalità penale non meramente formale, ma attentissima alla qualità dell'offesa, alla personalità dell'agente e alle concrete conseguenze della risposta sanzionatoria.

3. Le Sezioni Unite e il sistema delle misure di prevenzione

Di assoluto rilievo sistematico è l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, che da un lato affermano l'inoppugnabilità del rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, dall'altro sollevano una questione di legittimità costituzionale sul difetto di tutela impugnatoria. La tensione tra efficacia della prevenzione e garanzie difensive emerge con forza, restituendo l'immagine di un sistema che, proprio per la sua natura anticipatoria e ablativa, richiede presidi di legittimità particolarmente rigorosi.

4. Cassazione e diritto penale "vivente"

Le numerose pronunce delle Sezioni semplici offrono una fotografia nitida delle principali linee evolutive:

- il concorso tra maltrattamenti e atti persecutori nella dimensione post-convivenza;
- i limiti applicativi della particolare tenuità del fatto;
- il rafforzamento degli obblighi documentali della polizia giudiziaria nei reati di violenza domestica;
- la centralità del principio di proporzionalità nelle confische.

Si tratta di decisioni che incidono direttamente sulla prassi processuale quotidiana e che confermano la centralità del dato fattuale nella valutazione della responsabilità penale.

5. La giurisprudenza della Corte d'Appello di Perugia: prova, impugnazioni, legalità sostanziale

Ampio spazio è dedicato alla giurisprudenza distrettuale, che si segnala per una costante attenzione:

- alla tenuta logica e motivazionale della prova;
- al corretto uso degli strumenti processuali, specie in tema di impugnazioni;
- al rispetto del principio di immediatezza nella declaratoria delle cause di non punibilità.

Particolarmente significativa è la nettezza con cui vengono censurate ricostruzioni probatorie fondate su mere congetture o sospetti, riaffermando il confine – non sempre agevole – tra indizio e suggestione.

6. Esecuzione penale e sorveglianza: umanità della pena e sicurezza sociale

La sezione dedicata all'ordinamento penitenziario restituisce un quadro equilibrato, nel quale il principio di umanità della pena convive con la rigorosa valutazione della pericolosità sociale. Le decisioni del Tribunale di Sorveglianza mostrano un costante sforzo di personalizzazione della risposta, con attenzione alle condizioni di salute, ai percorsi trattamentali e ai concreti rischi di recidiva.

7. Il Focus sull'ingiusta detenzione: sistematizzare per comprendere

Il Focus sulla riparazione per ingiusta detenzione, giunto alla sua terza parte, rappresenta uno degli elementi di maggior valore aggiunto del Notiziario. La raccolta tematica consente di cogliere con immediatezza:

- i criteri di valutazione della colpa ostativa;
- il ruolo della condotta dell'istante;
- i limiti strutturali del diritto all'indennizzo.

Un esempio virtuoso di come la sistematizzazione giurisprudenziale possa diventare strumento di chiarezza, prevedibilità e uniformità applicativa.

NORMATIVA

**Testo coordinato del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23**

“Testo del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2026), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2026, n. 54 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale.»” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 95 del 24-04-2026](#))

Legge 24 aprile 2026, n. 54

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 95 del 24-04-2026](#))

Decreto-Legge 24 aprile 2026, n. 55

“Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 95 del 24-04-2026](#))

Delibera 12 marzo 2026

“Modificazioni alle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 94 del 23-04-2026](#))

Decreto 2 aprile 2026

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I della categoria di sostanze analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanammina e all'inserimento dell'apposita nota descrittiva in calce alla stessa tabella I” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 84 del 11-04-2026](#))

Decreto 2 aprile 2026

“Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 84 del 11-04-2026](#))

Decreto 28 febbraio 2026, n. 44

“Regolamento recante approvazione delle tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia dei beni, diversi dai veicoli a motore e natanti, sottoposti a sequestro” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 78 del 03-04-2026](#))

Legge 17 marzo 2026, n. 36

“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 70 del 25-03-2026](#))

Legge 9 marzo 2026, n. 35

“Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 69 del 24-03-2026](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 54/2026 del 09/02/2026 – deposito 17/04/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione anche nella detenzione domiciliare sostitutiva; 2) l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con le ordinanze del 31 marzo e del 16 aprile 2025; 3) la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., sollevate in via principale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza iscritta al n. 84 del registro ordinanze del 2025.

Corte Cost., sent. n. 44/2026 del 23/02/2026 – deposito 31/03/2026

La Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis*, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen.; 2) l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto consumato previsto dall'art. 629, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pavia e dal Tribunale ordinario di Cassino, sezione penale, in composizione monocratica, con le ordinanze rispettivamente del 15 aprile 2025 e del 14 luglio 2025.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 14860/2026 ud. 26/02/2025 – deposito 24/04/2026

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell'opposizione previsto dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Inoltre, le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l'impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 14882/2026, ud. 17/03/2026 - deposito 24 aprile 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che, anche a seguito della modifica dell'art. 572 cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge 2 dicembre 2025, n. 181, mediante l'inclusione nel novero dei soggetti passivi della persona non più convivente «... nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincolo nascente dalla filiazione», il delitto di maltrattamenti concorre con quello di atti persecutori aggravati, di cui all'art. 612-*bis*, comma secondo, cod. pen., nel caso di comportamenti violenti e molesti che, sorti nell'ambito della comunità familiare, siano proseguiti dopo la cessazione della convivenza tra soggetto agente e persona offesa, posto che non v'è assorbimento delle condotte criminose successive alla cessazione della convivenza in quelle maltrattanti ad esse precedenti e non può applicarsi retroattivamente l'indicata novella, in ragione della sua natura di norma penale sfavorevole.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 14741/2026, ud. 17/03/2026 - deposito 23 aprile 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che il divieto di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto previsto dall'art. 131-*bis*, comma 3, n. 2, cod. pen., opera, con riguardo al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in danno di un appartenente alla polizia municipale, nel solo caso in cui quest'ultimo stia svolgendo, al momento del fatto, funzioni di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria o di agente di pubblica sicurezza.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 14575/2026, ud. 15/04/2026 - deposito 21 aprile 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l'estero, ha affermato che la requisitoria del procuratore generale, con cui l'ufficio dà avvio al procedimento estradizionale, non rientra né fra gli atti dei quali è obbligatoriamente prevista la traduzione scritta, né fra quelli – da considerarsi essenziali affinché l'accusato conosca quanto gli viene contestato – dei quali il giudice può disporre la traduzione d'ufficio o su richiesta di parte. (Fattispecie relativa a estradando che, al momento della presentazione della requisitoria, era perfettamente informato degli addebiti a suo carico, essendo stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritualmente tradottagli).

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 14179/2026, ud. 09/04/2026 - deposito 17 aprile 2026

La Sesta Sezione penale, in tema di misure di sicurezza patrimoniale, ha affermato che è illegale, e pertanto ricorribile per cassazione per violazione di legge, la confisca disposta, ex art. 322-ter cod. pen., con sentenza resa in esito a concordato in appello, nel caso in cui il giudice abbia acquisito la prova dell'integrale restituzione del profitto da parte dell'imputato, posto che la confisca determinerebbe, in tal caso, una duplice e ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché il disposto dell'art. 1 CEDU, in tema di protezione della proprietà.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 14172/2026, ud. 26/03/2026 - deposito 17 aprile 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che la polizia giudiziaria, nel caso in cui l'attività di indagine pertenga al delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, è tenuta, a pena di inutilizzabilità della prova, a documentare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ove acquisite a norma dell'art. 351 cod. proc. pen., e a differenza delle denunce, querele e istanze, a mezzo di fonoregistrazione o con modalità audiovisiva, sulla base di quanto previsto dall'art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 13507/2026, ud. 17/03/2026 - deposito 14 aprile 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che, nel giudizio di appello celebrato con trattazione partecipata, alla presenza dell'imputato, il difensore privo di procura speciale, che, con i motivi di appello o con i motivi nuovi, abbia fatto richiesta di applicazione di pene sostitutive, può, altresì, manifestare il consenso alla sostituzione, agendo, in tal caso, non nella qualità di procuratore di fatto, ma come mero nuncius della volontà dell'imputato.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 13144/2026, ud. 12/03/2026 - deposito 10 aprile 2026

La Terza Sezione penale ha affermato che, a seguito della novellazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, poste in essere in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, integrano, se questi ultimi hanno natura pericolosa, un'autonoma fattispecie delittuosa.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 13093/2026, ud. 10/03/2026 - deposito 9 aprile 2026

La Sesta Sezione penale ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di depistaggio, è richiesto, per la sua natura di reato di pericolo concreto, che la condotta manipolatrice sia effettivamente idonea ad incidere, con effetto inquinante, su un'indagine o su un giudizio in corso, sicché la prova del delitto, qualora sia contestato nella forma "dichiarativa", non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni, occorrendo la dimostrazione dell'incidenza delle stesse rispetto a specifiche esigenze investigative, che ne risultino frustrate.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 12258/2026, ud. 24/02/2026 - deposito 31 marzo 2026

La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all'art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di quest'ultimo e l'illecito.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 10970/2026, ud. 24/02/2026 - deposito 23 marzo 2026

La Quarta Sezione penale ha affermato che, ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell'adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, in quanto sussiste un'evidente differenza qualitativa tra l'esecuzione della pena all'interno od all'esterno di un istituto penitenziario, incidendo la stessa in maniera diversa sulla libertà personale del condannato.

Cass. Pen. sez. IV sentenza n. 9225/2026, ud. 27/01/2026 - deposito 10 marzo 2026

La Quarta Sezione penale, in tema di circolazione stradale, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, previa rituale istanza di parte e sussistendone i presupposti, sostituisce ex art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell'originaria componente detentiva della pena, disposta all'atto dell'emissione del decreto.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

OBBLIGO DELLA IMMEDIATA DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 889/2025 - Ud. 23/12/2025 - deposito 23/12/2025

Deve essere dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al delitto di truffa, perché il fatto non sussiste, quando la complessiva situazione di dubbio sulla ricostruzione della vicenda risulta *ictu oculi* insuperabile.

Preliminarmente, la Corte rilevava che per la fattispecie ascritta all'imputato, per cui era intervenuta condanna, maturava il termine massimo di prescrizione di cui all'art. 157 c.p., risultando tuttavia evidenti motivi idonei a una pronuncia assolutoria nel merito.

Difatti, il Collegio constatava che gli elementi a carico dell'imputato – quanto alla ritenuta necessità di identificare in lui la persona che, con ripetuti contatti telefonici, indusse in errore la persona offesa circa l'affidabilità di un annuncio per la vendita di un rimorchio agricolo, del quale la persona offesa corrispose poi il prezzo senza ottenere la consegna del mezzo – venivano palesemente posti in dubbio dallo stesso giudicante nella motivazione della pronuncia.

In aggiunta, la Corte evidenziava che l'imputato si apprestava a denunciare di essere rimasto vittima a sua volta di un reato contro il patrimonio, dopo essere stato informato da una terza persona di un tentativo di truffa che era stato commesso attraverso la disponibilità di una poste-pay intestata all'appellante, e che lo stesso rappresentava essergli stata sottratta con l'inganno da un soggetto mai più rintracciato. Il Collegio constatava, altresì, che tale episodio veniva riportato nella sentenza di primo grado quale elemento di "sospetto" – ergo, né indizio né tanto meno prova – a carico dell'appellante. Ebbene, per tali ragioni, la Corte riteneva pienamente condivisibili gli assunti della difesa, evincibili nell'atto di appello, circa la sostanziale inversione dell'onere della prova sotteso ai rilievi del primo Giudice e la palese contraddittorietà della motivazione de qua, sia nella ricostruzione delle argomentazioni che nelle conclusioni. Pertanto, il Collegio, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

(Riforma della sentenza n. 1673 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 06/11/2023, dep. 06/11/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 876/2025 – Ud. 17/12/2025- deposito 17/12/2025

Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste nei confronti dell'imputato quando la condotta da questo tenuta non possa assumere alcun rilievo penale in quanto non rientrante nel capo di imputazione allo stesso contestato. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputato dall'imputazione a lui ascritta in quanto la condotta contestata allo stesso si riferiva al delitto di oltraggio mentre invece il reato a lui ascritto era il delitto sanzionato dall'art. 336 c.p. considerato che, nonostante la sostituzione da parte del PM della norma indicata come violata ossia l'art. 341 bis c.p., il comportamento così come contestato non poteva assumere alcun rilievo in punto di offesa all'onore e al prestigio dei militari che non si erano neppure costituiti parti civili.

IMPUGNAZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 175/2026 - Ud. 20/02/2026 - deposito 02/03/2026

E' inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado con il quale si contesta unicamente l'illegittima acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa e di altra testimone per sopravvenuta irreperibilità delle stesse. Le censure mosse, infatti, attengono non già alla sentenza, bensì all'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., sono state acquisite la querela sporta dalla p.o. e il verbale delle s.i.t. rese in fase di indagini dall'amica di quest'ultima che aveva assistito ad uno degli episodi di violenza perpetrati dall'imputato in danno della moglie. Il PM aveva prodotto, in relazione alle testimonianze in questione, il verbale di vane ricerche e il giudice aveva disposto, nell'opposizione della difesa, l'acquisizione dei verbali. L'ordinanza, tuttavia, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione, come, invece, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 586 c.p.p..

Corte d'Appello, ordinanza R.G. n. 1150/2025 - Ud. 20/12/2025 - deposito 20/12/2025

Deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato, in quanto non può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui al comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p., in tema di prolungamento dei termini per impugnare in favore dell'imputato dichiarato assente.

In particolare, la Corte rilevava che il Giudice di primo grado depositava la motivazione della sentenza contestualmente alla lettura del dispositivo, derivandone un termine di soli quindici giorni per la proposizione dell'impugnazione di cui agli artt. 585 e 544 c.p.p.

L'imputato, difatti - indicato assente nell'intestazione della richiamata sentenza, ma solo per mero rifiuto - risultava presente all'udienza di convalida del suo arresto in flagranza, prodromica al rito direttissimo da cui derivò la sua richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato. Più nel dettaglio, dal contenuto del verbale dell'udienza - in esito alla lettura dell'ordinanza di convalida - il Collegio rilevava che, il pervenuto rilasciava personalmente procura speciale al proprio difensore per la richiesta di riti speciali, manifestava il consenso alla celebrazione del processo anche per l'addebito di furto - in ordine al quale non era stato sottoposto a misura precautelare - e chiedeva espressamente il giudizio abbreviato.

Il Collegio evidenziava, altresì, che a quest'ultima udienza l'imputato non compariva per propria scelta, essendo stato espressamente autorizzato a parteciparvi, malgrado l'applicazione della misura non custodiale del divieto di dimora, da ciò non derivando comunque la possibilità di considerarlo assente in senso tecnico.

Corte d'Appello, sentenza n. 770/2025 - Ud. 25/11/2025 - deposito 10/12/2025

Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di fiducia dell'imputato - assente nel giudizio di primo grado - in quanto ricorre, nel caso di specie, una delle ipotesi di inammissibilità del mezzo di impugnazione ex art. 581, commi 1 *ter* e 1 *quater*, c.p.p. nella versione precedente le modifiche introdotte con la Legge n. 114/2024, poiché il difensore risultava non munito di procura ad impugnare successiva alla emissione della sentenza di primo grado ed elezione di domicilio.

Preliminarmente, il Collegio riteneva manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal difensore e richiamando le argomentazioni del Giudice di legittimità affermava che "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., introdotti dall'art. 33 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 11 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unicamente all'atto di impugnazione siano

depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano la modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare la sentenza con il ricorso per Cassazione per il vizio di violazione di legge".

Ebbene, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, il Collegio constatava che le modifiche introdotte con la Legge n. 114/2024, nel circoscrivere la causa di inammissibilità alla impugnazione proposta dal difensore di ufficio di imputato assente in primo grado, trovano applicazione per le impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della Legge. Nel caso in esame, difatti, trattandosi di impugnazione proposta nel maggio 2023, l'appello andava dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 22/2025 - Ud. 03/12/2025 - deposito 30/12/2025

Deve essere accolta l'istanza di rescissione del giudicato - proposta nell'interesse del condannato - e di conseguenza revocata la sentenza di condanna, in quanto la notifica effettuata presso il difensore di ufficio, senza che sia dimostrato che il condannato avesse avuto cognizione della rinuncia del difensore di fiducia e/o della nomina in suo favore di un difensore di ufficio, rappresentano circostanze idonee a far desumere la mancata effettiva conoscenza del processo da parte dell'istante, a nulla rilevando l'omessa comunicazione da parte del condannato del mutamento di residenza.

In tema di rescissione del giudicato, difatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la dichiarazione di assenza presupponga l'effettiva conoscenza del giudizio da parte dell'imputato e che la "negligenza informativa" non consente di ritenere che l'imputato si sia volontariamente sottratto al processo.

Nel caso di specie, infatti, il Collegio constatava che a seguito della rinuncia al mandato del difensore di fiducia nominato dal condannato nel corso delle indagini preliminari, comunicata dal medesimo difensore all'Ufficio procedente, all'istante veniva nominato un difensore di ufficio. Ebbene, il successivo decreto di citazione a giudizio veniva notificato al suddetto difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p. per irreperibilità dell'imputato presso il domicilio a suo tempo dichiarato quale residenza dello stesso. Alla prima udienza dibattimentale - verificata la regolarità della notifica secondo il procedimento notificatorio sopra indicato - l'istante, non comparso, veniva dichiarato assente e tale rimaneva sino alla pronuncia della sentenza di condanna. Orbene, tale sequenza consentiva al Collegio di ritenere sussistente la non effettiva conoscenza, da parte dell'istante, del giudizio svolto a suo carico posto che lo stesso - ancor prima della notifica del decreto di citazione a giudizio - aveva mutato residenza e non risultava aver avuto notizia della rinuncia al mandato formalizzata dall'Avvocato nominato di fiducia.

CODICE PENALE

ESTINZIONE DELLA PENA

Corte d'Appello, ordinanza n. 254/2025 - Ud. 17/09/2025 - deposito 07/11/2025

La disciplina dell'estinzione della pena si riferisce alla "pena inflitta" per ciascun reato giudicato così come sancito dalla Suprema Corte la quale ha affermato il principio generale secondo cui "ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione della pena per prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., per pena inflitta deve intendersi quella irrogata in sentenza e non quella concretamente da scontare all'esito dell'applicazione di eventuali cause estintive successive alla condanna", senza che rilevino eventuali periodi di pena già eseguita, posto che la disciplina dell'istituto dell'estinzione della pena si riferisce proprio alla "pena inflitta" per ciascun reato giudicato. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la richiesta dell'istante di parametrare l'estinzione della pena sul mero residuo di essa tenuto conto della pena concretamente inflitta mentre dichiarava l'estinzione della pena in relazione ad altra pena inflitta al prevenuto, essendo ampiamente decorso il termine di 10 anni previsto dall'art. 172 c.p. a partire dal passaggio in giudicato della sentenza sino all'arresto dell'istante avvenuto all'estero in esecuzione di un apposito provvedimento di M.A.E. Allo stesso tempo i Giudici di Appello affermavano che non poteva essere applicato il provvedimento di sospensione dell'esecuzione nei confronti del detenuto proposto dal P.G. prevista dall'art. 656 c.p. stante il consolidato orientamento secondo cui "la sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656 comma 5 c.p.p. non opera nei confronti del condannato che, al momento dell'esecuzione, si trovi già detenuto in carcere in espiatione di una pena irrogata per altro titolo, essendo tale istituto volto a impedire la detenzione in carcere per coloro che possano aspirare ad uno dei regimi alternativi alla detenzione, essendo considerata detta esigenza insussistente nei riguardi del condannato che già sia ristretto in carcere.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Corte d'Appello, ordinanza n. 6/2026 - Ud. 05/11/2025 - deposito 10/01/2026

È meritevole di accoglimento la richiesta del Procuratore Generale in ordine alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso al condannato in forza di alcune sentenze, sia in ragione delle condanne posteriori sia perché in eccesso rispetto alle previsioni di legge.

In particolare, il Collegio - dopo avere illustrato il contrasto generatosi nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto con riferimento al correlato tema dei poteri-doveri del Giudice di appello e ancora in sede di cognizione - richiamava il principio di diritto - statuito dalla Suprema Corte nel proprio consesso più elevato - secondo cui "è legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, c.p. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quello d'appello, non investito dell'impugnazione sul punto, essendo a quest'ultimo precluso il potere di revoca d'ufficio in ossequio al principio devolutivo e non avendo conseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita". Una soluzione, dunque, proseguiva il Collegio, di carattere intermedio: il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio concesso *contra legem* anche laddove vi sia stato un processo di appello e la causa ostativa vi risultasse *ex actis*, ma non altrettanto è a dirsi quando detta causa - in

concreto, la presenza di almeno due procedimenti definitivi con l'applicazione in favore del reo dell'istituto di favore in parola – fosse conosciuta dal Giudice di primo grado.

Ebbene, rilevava altresì il Collegio che il beneficio di cui trattasi riconosciuto al condannato, in ogni caso, era autonomamente revocabile di diritto ai sensi dello stesso art. 168, comma 1 n. 2, c.p. in virtù della condanna divenuta irrevocabile nel 2025.

Corte d'Appello, ordinanza n. 284/2025 - Ud. 17/09/2025 - deposito 27/11/2025

Non può essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al condannato che abbia già riportato condanne a pena detentiva precedentemente alla concessione del beneficio senza che tali precedenti fossero stati considerati dal giudice procedente nè fatti oggetto di atto di impugnazione da parte del Pubblico ministero. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avanzata dal Procuratore Generale sulla base dell'esistenza di precedenti penali a pene detentive riportate dallo stesso per fattispecie delittuose evidenziando che nel momento in cui il prevenuto fu ritenuto meritevole del beneficio anzidetto, i richiamati precedenti fossero ben noti al Giudice procedente e che non vi fu impugnazione in parte qua da parte del Pubblico ministero che avrebbe avuto interesse a far valere la violazione di legge in esame. Inoltre, il prevenuto poteva beneficiare della sospensione condizionale della pena anche in ragione del fatto che egli, già gravato da una condanna precedente a pena detentiva non sospesa, era stato nuovamente condannato a una pena che, cumulata a quella pregressa, rimaneva però al di sotto dei limiti di riconoscibilità del beneficio.

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 750/2025 - Ud. 18/11/2025 - deposito 29/12/2025

In ordine al delitto di cui all'art. 387 *bis* c.p. e al delitto di furto aggravato non si ravvisano validi motivi per concedere le attenuanti generiche, in quanto l'imputato risulta gravato da plurimi precedenti penali, peraltro, per reati della stessa indole, di vari maltrattamenti in famiglia e contro il patrimonio.

In particolare, il Collegio evidenziava che neanche l'appellante indicava specifici motivi per la concessione delle attenuanti generiche – se non la loro utilità a diminuire la pena – e non dava nemmeno chiaro segno di risipiscenza.

Inoltre, la Corte affermava che non vi erano elementi per concedere l'attenuante richiesta del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché, quanto meno gli attrezzi elettrici sottratti, non erano di infimo valore e non rilevava a tal fine il fatto che la refurtiva era stata prontamente recuperata ad opera della Polizia Giudiziaria.

(Conferma della sentenza n. 2173 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 17/10/2024, dep. 29/10/2024)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 402/2025 - Ud. 06/06/2025 - deposito 16/12/2025

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta dell'imputato che sottoponga il coniuge a maltrattamenti ponendo in essere in suo danno comportamenti violenti e minacciosi con cadenza pressochè quotidiana anche alla presenza del figlio minore, consistiti in schiaffi, pugni, spintoni

e ingiurie nonché in condotte controllanti che inducevano nella donna un profondo stato di prostrazione e di timore per la propria incolumità. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti dell'imputato il quale sia nel periodo di convivenza che successivamente al matrimonio aveva maltrattato la moglie il più delle volte a seguito di scoppi di ira per futili motivi, colpendola con pugni e schiaffi anche durante il periodo di gravidanza nonché denigrandola e infine minacciandola di morte. La prova della penale responsabilità dell'imputato si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa, giudicate attendibili e coerenti, le quali trovavano riscontro nelle dichiarazioni di numerosi testi esaminati nel corso del dibattimento. La Corte di Appello rigettava i motivi di appello proposti dalla difesa dell'imputato secondo cui le condotte maltrattanti si erano risolte in pochi episodi e che quanto dichiarato dai testi sentiti si basava su racconti appresi dalla persona offesa, in quanto le condotte maltrattanti del prevenuto in danno della moglie si erano andate intensificando nel tempo e si erano protratte per 15 anni e che quanto affermato dai testi era coerente e attendibile con il racconto della vittima considerato che alcuni di questi oltre ad avere ricevuto le confidenze della donna e aver visto i segni delle condotte maltrattanti sul corpo di lei erano presenti alle litigate e ai gesti violenti dell'imputato nei suoi confronti. (Riforma della sentenza n. 1224 emessa dal Tribunale di Terni ud. 19/11/2024, dep. 11/12/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 400/2025 - Ud. 06/06/2025 - deposito 09/12/2025

In ordine all'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, non può escludersi il dolo generico quando l'imputato abbia agito sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti in quanto il momento della volontarietà va riportato alla condotta di assunzione delle sostanze che inducono lo stato di ebbrezza con la conseguenza che qualora il soggetto abbia assunto volontariamente tali sostanze la condotta criminosa che ne deriva deve considerarsi a tutti gli effetti volontaria. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la sentenza di condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'imputato il quale con cadenza quotidiana e il più delle volte sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti aveva posto in essere gravi maltrattamenti in danno della moglie, sottoponendola a ripetute violenze fisiche e verbali, anche alla presenza della figlia di lei minore di età. La responsabilità dell'imputato era provata dalle dichiarazioni della persona offesa la quale aveva affermato che il marito con cadenza quotidiana la colpiva in maniera violenta e la minacciava di morte e che più volte ella si era recata al pronto soccorso e della figlia, la quale aveva dato riscontro ai singoli episodi narrati. Il Collegio respingeva i motivi di appello della difesa dell'imputato secondo cui le condotte poste in essere dal prevenuto sarebbero state una mera conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche in quanto il fatto che l'imputato avesse agito sotto l'effetto di tali sostanze era irrilevante ai fini di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato considerato che la volontarietà della condotta deve essere riportata al momento in cui egli abbia assunto volontariamente tali sostanze le quali abbiano indotto lo stato di ebbrezza; pertanto la condotta deve considerarsi a tutti gli effetti volontaria.

(Conferma della sentenza n. 1782 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 05/12/2024, dep. 06/12/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 394/2025 - Ud. 06/06/2025 - deposito 29/11/2025

Merita accoglimento l'istanza di concordato formulata dall'imputato – condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione per il delitto di cui all'art. 572, commi 1 e 2, c.p. in esso assorbiti i reati di cui agli artt. 610, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5 c.p. e per il delitto ex art. 337 c.p. – quando la quantificazione della pena concordata risulta congrua sia in relazione alle condotte realizzate che al comportamento successivo posto in essere dall'imputato, improntato a sincera resipiscenza.

Nel caso di specie, la Corte evidenziava che il programma elaborato dall'UEPE, ai fini dell'esecuzione del lavoro sostitutivo, appariva idoneo al raggiungimento della finalità di prevenzione propria di detta pena contemplando esso, oltre che lo svolgimento di attività lavorativa presso un determinato Ente, anche l'obbligo di mantenere una stabile occupazione e di contribuire al sostegno morale e materiale del proprio nucleo familiare.

Inoltre, il Collegio constataba – in relazione al corretto comportamento processuale dell'imputato – che egli ammetteva senza remore le sue responsabilità in merito ai fatti di reati, dimostrando al contempo di aver effettivamente compreso la negatività delle relative condotte e, come asserito dalla persona offesa, lo stesso si impegnavo a recuperare il rapporto con il figlio minore, contribuendo alle spese di mantenimento dello stesso. Per tali ragioni, la Corte riteneva giustificato il riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche.

(In parziale riforma della sentenza n. 256 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 02/02/2024, dep. 08/03/2024)

MISURE DI PREVENZIONE REALI

Corte d'Appello, decreto n. 5/2025 - Ud. 05/12/2025 - deposito 10/12/2025

In tema di confisca di prevenzione, alla luce del comma 1 dell'art. 28 del D.Lvo n. 159/2011 l'interessato può chiedere la revocazione della decisione definitiva della confisca di prevenzione nelle forme proprie del giudizio di revisione ordinario in caso di scoperta di prove nuove e decisive sopravvenute alla conclusione del procedimento e quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca. La prova, oltre ad essere nuova, deve essere anche decisiva, ovvero suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata. Nel caso di specie la Corte di Appello dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione proposta dall'istante sulla base della contraddizione esistente tra una sentenza del Tribunale di Roma che aveva ritenuto sussistente la pericolosità generica del prevenuto e applicato la misura della confisca e quella successiva del Tribunale di Sorveglianza di Bologna che aveva riabilitato lo stesso, sottolineando l'abnormità della confisca disposta e la mancata conoscenza di tale provvedimento ablatorio. In particolare, il Collegio rilevava che l'istante non aveva prodotto il decreto/ordinanza di confisca, il quale a detta dello stesso non sarebbe da lui mai stato conosciuto precedentemente. Inoltre, egli non aveva neppure indicato nella propria istanza quando sarebbe venuto a conoscenza della disposta confisca mentre le prove nuove avevano ad oggetto "provvedimenti giurisdizionali" risalenti nel tempo e non risalenti agli ultimi sei mesi, termine questo previsto dal comma 3 dell'art. 28 Dlgs. n. 159/2011 per proporre istanza di revocazione a seguito della scoperta di nuove prove.

AMBIENTE ED EDILIZIA**Corte d'Appello, sentenza n. 657/2025 - Ud. 28/10/2025 - deposito 16/12/2025**

Deve essere confermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 256, comma 1 lett. b) e comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto le disposizioni di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. e di cui all'art. 114 disposizioni di attuazione del c.p.p. sono strettamente legate agli "accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e prodromici ad un eventuale sequestro".

Difatti, la Corte - dopo aver constatato la mancata prescrizione delle contravvenzioni contestate all'imputato - evidenziava che, nel caso di specie, gli accertamenti si concretizzavano in una semplice descrizione di quanto percepito dagli operanti, nell'effettuazione di rilievi fotografici che riproducevano il luogo e nell'acquisizione di documentazione spontaneamente consegnata dall'imputato, in adempimento di un naturale dovere di collaborazione alle richieste della polizia amministrativa. Ciò risultava meramente preliminare ad ogni ulteriore atto di indagine, tanto che le contestazioni mosse all'imputato emergevano in un momento successivo, all'esito degli accertamenti e dei confronti eseguiti dal P.M. e dall'autorità amministrativa.

(Conferma della sentenza n. 947 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 27/03/2023, dep. 30/04/2023)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 343/2026, Ud. 05/03/2026 - deposito 18/03/2026

L'istanza di detenzione domiciliare surrogatoria del differimento della pena può essere accolta, in quanto la documentazione in atti restituisce un quadro di gravità clinica dell'istante - esponente della mafia siciliana condannato all'ergastolo - alla luce del quale si ritiene di dover ratificare il provvedimento di provvisoria concessione emesso dal magistrato di sorveglianza, appalesandosi necessario il differimento della pena nelle forme, contenitive, della detenzione domiciliare, anche per consentire all'interessato di proseguire nell'espiazione della stessa a fronte dei reati commessi. L'interessato presenta, infatti, un complessivo quadro sanitario segnato da patologie che appaiono gravi e che continuano a mostrarsi tali da determinare l'incompatibilità dello stesso con una restrizione carceraria.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 221/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 24/02/2026

È meritevole di accoglimento la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. - con conseguente inammissibilità della subordinata istanza della concessione della detenzione domiciliare - promossa nell'interesse del condannato, quando le informazioni raccolte in merito ai trascorsi giudiziari, ai procedimenti penali nei confronti dell'interessato ed al comportamento successivo ai reati in attesa di esecuzione - se valutate in rapporto alla entità della pena residua espianda ed alle prospettive di reinserimento nel contesto sociale disponibili in favore della persona condannata - consentono di formulare un attendibile giudizio favorevole in ordine alla non reiterazione di reati da parte del condannato ove ammesso alla misura.

In particolare, il Collegio reputava di poter concedere all'interessato - condannato tra l'altro per atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento - l'affidamento in prova al servizio sociale, in quanto gli elementi descritti inducevano a credere in una corretta gestione della menzionata misura alternativa da parte del condannato. Difatti, in virtù dei controlli cui la persona ammessa deve sottostare, tale misura alternativa risultava idonea a prevenire ogni eventuale rischio di recidiva nel reato e a favorire un processo di reinserimento sociale del condannato che, del resto, appariva positivamente avviato.

Pertanto, malgrado la presenza di carichi pendenti, il Tribunale sottolineava la particolare importanza per il condannato offerta delle opportunità esterne. Difatti, l'interessato poteva contare non soltanto su una rete utile ad accompagnarlo nel seguito della misura - indirizzandolo prudentemente - ma anche su una maturata evoluzione, che gli consentiva di impegnarsi in attività lavorativa - nello specifico presso un Forno nelle vicinanze del proprio alloggio - frutto della formazione che nei mesi precedenti aveva svolto.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 212/2026 - Ud. 05/02/2026 - deposito 23/02/2026

Non sussistono i presupposti per concedere al condannato la pur contenitiva misura domiciliare richiesta che non appare in grado di contenere adeguatamente la pericolosità sociale del soggetto, quale concretamente manifestata con varie condotte disfunzionali poste in essere nonostante la sottoposizione ad analoga misura di restrizione domiciliare, e tenuto conto dell'irrisolto problema di tossicodipendenza, che anche il mantenimento di contatti con il SERD non è stato sin qui in grado di risolvere, e che appare determinare un atteggiamento del soggetto di insufficiente consapevolezza critica rispetto a tale problema, sia rispetto alle trasgressioni e agli illeciti commessi, sia rispetto ai rapporti con

la moglie persona offesa. Il miglioramento comportamentale del soggetto dopo l'ingresso in carcere appare essenzialmente legato al maggior contenimento e al buon percorso inframurario seguito, che sarebbe controproducente interrompere a breve distanza dal fine pena. Nè l'eventuale prescrizione di continuare il programma terapeutico presso il SERD, da aggiungere al contenuto tipico della misura alternativa, come suggerito dalla difesa, potrebbe svolgere adeguata funzione deterrente rispetto all'incapacità di autocontenimento già concretamente dimostrata dal soggetto, che, condannato per gravi condotte di maltrattamenti ai danni della moglie, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva deferito all'A.G. per le fattispecie di cui agli artt. 387-*bis* c.p. e 385 c.p. e sorpreso durante un controllo al domicilio in possesso di sostanza stupefacente.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 202/2026, Ud. 19/02/2026 - deposito 20/02/2026

Può essere concesso il differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare al condannato quando le sue condizioni di salute appaiano incompatibili con la prosecuzione dell'esecuzione penale in regime intramurario che si appalesi come una sofferenza aggiuntiva, a fronte delle patologie da cui egli è affetto, scontrandosi con il senso di umanità. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva la richiesta di differimento della esecuzione della pena avanzata dal condannato, affetto da patologia tumorale severa e con cure particolarmente intense, la quale nel tempo aveva subito un aggravamento in quanto il detenuto per complicità dovute alla patologia cui era affetto non riusciva più a muoversi se non con l'ausilio di una carrozzina e con un aiuto di un piantone. Pertanto, la necessità di cure continue e di frequenti ricoveri per svolgere le terapie, nonché l'esigenza di assistenza di una persona per ausilio agli atti di vita quotidiana deponevano per la non compatibilità allo stato del condannato con la prosecuzione della esecuzione intramuraria. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza concedeva il differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare presso la propria abitazione, misura presidiata da puntuali e stringenti limitazioni volte a contrastare la pericolosità sociale del condannato, il quale espiava la pena per associazione a delinquere di stampo mafioso essendo uno dei più influenti e temuti associati di Cosa Nostra, il cui gruppo di criminale di appartenenza era ancora operativo sul territorio.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 155/2026, Ud. 05/02/2026 - deposito 10/02/2026

Il condannato può essere ammesso alla misura dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva ai sensi della legge n. 199/2010 quando nonostante la revoca dell'affidamento terapeutico abbia serbato sempre una condotta regolare prima e dopo l'ingresso in carcere e abbia manifestato consapevolezza in relazione ai comportamenti illeciti che lo avevano ricondotto in carcere e ai propri problemi di tossicodipendenza tenuto conto anche dell'esiguità della pena residua da espiare. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza accoglieva il reclamo proposto dal condannato volto all'ottenimento della misura dell'esecuzione presso il domicilio della pena detentiva in quanto in primo luogo la revoca dell'affidamento terapeutico non poteva essere considerata ostativa alla concessione di ulteriori benefici e in secondo luogo che la misura della revoca dell'affidamento terapeutico era dovuta ad un incidente di percorso determinato dalla patologia psichiatrica di cui egli era affetto come dimostrato dalla condotta sempre regolare tenuta sia durante l'esecuzione della misura sia successivamente durante l'esecuzione della misura detentiva. Inoltre, l'esiguità della pena residua espianda, la condotta regolare e partecipativa dopo la sospensione e la revoca della misura e la presenza di un nucleo familiare disposto ad accoglierlo e sostenerlo apparivano elementi idonei per ritenere che il condannato potesse astenersi dal commettere altri delitti in futuro ove lo stesso avesse proseguito il proprio percorso trattamentale attraverso una misura di buon contenimento quale quella richiesta.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

PROVE

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 4/2025 - Ud. 14/10/2025 - deposito 12/01/2026

Non può essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato quando emergano dubbi sulla identità dello stesso a seguito dei risultati della consulenza fonica disposta per errore di persona la quale evidenzia alcune similitudini tra le caratteristiche acustiche e frequenziali della voce del prevenuto con quella del soggetto intercettato e autore dei reati per i quali si procede tale da non consentire di attribuire la voce anonima maschile all'odierno imputato. Nel caso di specie il Tribunale assolveva l'imputato dal delitto di associazione e spaccio di stupefacenti in quanto egli dopo essere stato tratto in arresto faceva rilevare di essere persona diversa da quella sottoposta alle indagini e sollecitava gli accertamenti volti a poter accertare l'errore di persona. Nella specie l'identificazione del soggetto responsabile dei fatti, contestati all'odierno imputato, veniva compiuta attraverso la documentazione relativa al fotosegnalamento effettuato dalla Polizia di frontiera di un soggetto avente lo stesso nome e cognome di quello risultante – dalle intercettazioni telefoniche - appartenere all'effettivo organizzatore e promotore dell'associazione a delinquere per la quale si stava procedendo. Ed effettivamente l'imputato risultava una persona fisicamente diversa da quella che era stata fotosegnalata e che si reputava fosse il soggetto coinvolto nell'indagine. Pertanto, veniva disposta una consulenza fonica al fine di confrontare la voce dell'imputato con quella del soggetto intercettato in sede di indagini. Da tale confronto emergevano similitudini tra le caratteristiche acustiche delle due voci a confronto che non permettevano di attribuire con certezza la voce anonima maschile all'imputato. Sussistevano dunque seri dubbi sull'identità dell'odierno imputato tali da comportare l'assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto.

DELITTI CONTRO LA P.A.

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1007/2025 - Ud. 26/09/2025 - deposito 11/12/2025

Deve essere pronunciata una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, nei confronti degli imputati accusati del delitto di cui all'art. 347 c.p., poiché si è erroneamente ritenuto che solo il decreto provinciale attribuisse potestà in materia venatoria alle Guardie Particolari Giurate del WWF. Al contrario, il possesso del Decreto Prefettizio consente alle stesse di elevare sanzioni in ambito venatorio, ciò sulla base dell'inequivoco richiamo normativo contenuto all'art. 5 del DPR 31.3.1979 che consente alle Guardie Giurate di agire "per la prevenzione e repressione" in materia di protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico.

In particolare, dall'istruttoria dibattimentale non emergevano elementi sufficienti a ritenere provato il delitto contestato, tenuto conto della emersa complessità del quadro normativo di riferimento, da cui originavano i poteri esercitati dagli imputati al momento della realizzazione dei fatti.

Ebbene, il procedimento penale in esame traeva origine dagli esposti dei soggetti sanzionati dagli imputati nell'esercizio della funzione di guardie venatorie, i quali ritenevano che questi ultimi avessero agito in assenza di un effettivo potere e, in particolare, che l'unica fonte legittimante quest'ultimo andasse individuata esclusivamente nel titolo abilitativo rilasciato dalla Provincia di cui alla Legge 157

dell'11.2.1992. Tale interpretazione incideva anche sull'attività investigativa che si incentrava esclusivamente sull'accertamento della titolarità del predetto titolo in capo a ciascuno degli imputati, trascurando di verificare se gli stessi soggetti fossero muniti anche di ulteriori titoli e, in particolare, di quello prefettizio ex DPR del 31.3.1979.

Orbene, il Tribunale constatava che con l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 112/1998 avveniva il trasferimento alle amministrazioni Provinciali del riconoscimento della nomina a guardia giurata volontaria, addetta alla vigilanza venatoria, di cui all'art. 27 della Legge n. 157/1992 e addetta alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'art. 31 del R.D. n. 1604/1931 e all'art. 22 della Legge n. 963/1965 (Legge oggi sostituita dalla D.Lgs. n. 4/2012). Pertanto, coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 157/1992 rivestivano la qualifica di Guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, potevano esercitare l'attività di vigilanza venatoria con il titolo prefettizio ex art. 5 DPR del 31.2.1997 che, in effetti, la Prefettura aveva continuato a rilasciare almeno sino a tutto il 2018.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

Tribunale di Spoleto, sentenza n. 1255/2025 - Ud. 25/09/2025 - deposito 11/12/2025

E' configurabile il delitto di crollo colposo di una costruzione soltanto quando si verifichi un effettivo crollo di proporzioni notevoli implicante la disintegrazione delle strutture essenziali di una costruzione e tale da mettere in pericolo una cerchia indeterminata di persone e, dunque, da rivestire i caratteri del disastro. Nel caso di specie il Tribunale assolveva gli imputati perché il fatto non sussiste dal reato di crollo colposo in quanto in qualità di progettista, direttore dei lavori, collaudatore e responsabile del procedimento con le loro condotte non avevano cagionato il crollo di un pilastro di un edificio, destinato a parcheggio auto, il quale era stato utilizzato come ricovero di persone e punto di riferimento della protezione civile in via emergenziale a seguito degli eventi sismici del 2016 e che a seguito di una scossa di forte magnitudo era rimasto in piedi e dichiarato non inagibile. In particolare, dall'esame dei testimoni e dalla documentazione in atti si evinceva che non si era verificato un crollo neppure parziale dell'opera a seguito di una scossa sismica di forte magnitudo ma soltanto una serie di dissesti e danneggiamenti che non presentavano quella "disintegrazione delle strutture essenziali della costruzione" necessaria per la configurabilità del delitto colposo di crollo dell'opera. Peraltro, il crollo del pilastro e gli altri danneggiamenti non si erano concretizzati in rovinose e rilevanti cadute di parti dell'opera accompagnata dal pericolo per la produzione di un danno notevole alle persone.

GIUDICE DI PACE

Giudice di Pace di Perugia, sentenza n. 60/2026 - Ud. 3/03/2026 - deposito 09/04/2026

In tema di lesioni colpose, il proprietario del cane, così come il detentore, è titolare di una posizione di garanzia che gli impone l'obbligo di custodire e controllare l'animale, adottando ogni cautela al fine di prevenire le possibili aggressioni di terzi. Infatti, la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci, ma può sussistere anche in relazione ad animali di compagnia come il cane, così da obbligare colui che ne ha la custodia, proprietario o detentore, ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell'animale. Nel caso di specie il Giudice di pace condannava l'imputata per il delitto di cui all'art. 590 c.p. perchè quale titolare della posizione di garanzia non aveva adottato alcuna cautela al fine di prevenire possibili aggressioni a terzi da parte di un pitbull di cui aveva la custodia. Quest'ultimo aveva aggredito in una corte comune dapprima un altro cane e dopo la persona offesa la quale era intervenuta per sottrarre il cane dalle fauci del pitbull venendo a sua volta azzannata. L'imputata invero non aveva adottato alcuna cautela al fine di prevenire possibili aggressioni a terzi in quanto il cane nel momento dell'aggressione era libero di muoversi all'interno degli spazi comuni. La prova della colpevolezza dell'imputata era data dalle dichiarazioni della persona offesa, puntuali e circostanziate e dal referto medico acquisito in atti che attestava le lesioni compatibili con la dinamica dei fatti così come descritti in dibattimento.

GIURISPRUDENZA MINORILE

Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 10/2026 - Ud. 12/02/2026 - deposito 26/02/2026

Deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato minorenni in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. per irrilevanza del fatto, quando la condotta posta in essere dall'imputato risulta assolutamente occasionale ed il fatto realizzato di particolare tenuità. In particolare, il Tribunale evidenziava che dall'analisi degli atti contenuti nel fascicolo utilizzabili ai fini della decisione, nonché dalle dichiarazioni rese dall'imputato - che ammetteva di aver commesso il fatto perché era spaventato - emergeva con certezza la responsabilità dell'imputato per il reato contestatogli. Pertanto, tenuto altresì conto delle positive indagini personologiche dell'U.S.S.M., il Tribunale riteneva pregiudizievole - perché oneroso e inutilmente stigmatizzante - per l'imputato minorenni l'ulteriore corso del procedimento.

Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, sentenza n. 8/2026 - Ud. 04/02/2026 - deposito 06/02/2026

Deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui all'art. 600 c.p. per irrilevanza del fatto, quando quest'ultimo risulta tenue, sia in relazione alle circostanze dello stesso, sia avuto riguardo al comportamento processuale dei minori che hanno ammesso il fatto.

In particolare, nel caso di cui trattasi, il GIP evidenziava che si trattava di un comportamento tenuto dai giovani senza riflettere e senza che si rendessero conto della esatta portata dell'azione che stavano ponendo in essere, azione che appariva del tutto occasionale, anche alla luce delle informative agli atti, come evidenziato dal P.M.

Pertanto, nessuna valenza educativa poteva attribuirsi al prosieguo del procedimento penale.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 4/2026, Ud. 19/11/2026, Dep. 21/01/2026

Nell'ambito della responsabilità erariale la prescrizione quinquennale dell'azione del P.M. contabile decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso il quale non coincide con il comportamento gravemente colposo o doloso tenuto dal pubblico dipendente, bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze dannose della condotta illecita, il danno si esteriorizza, ossia diviene obiettivamente percepibile, non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto. In particolare, nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza penale, la scoperta del fatto dannoso viene generalmente ricondotta al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico ministero penale o all'eventuale atto anteriore dal quale emergano con chiarezza le condotte illecite e i danni inflitti al pubblico erario. Nel caso di specie la Corte dei Conti dichiarava la prescrizione dell'azione di responsabilità per danno erariale promossa nei confronti dei convenuti per aver conferito incarichi di consulenza illeciti in ragione della incompetenza dei soggetti beneficiari, delle relazioni intercorrenti tra i consulenti e i convenuti e della duplicazione dei compensi, in quanto gli elementi di illiceità della condotte dei convenuti erano già ampiamente noti e non celati all'Amministrazione ben prima dell'avvio delle indagini penali. Invero anche prescindendo dagli elementi emersi a seguito delle indagini penali, i provvedimenti di affidamento degli incarichi erano posti al vaglio di più soggetti ed alcuni elementi erano di immediata apprezzabilità. Parimenti i Giudici contabili ritenevano non sussistente il danno da lesione del rapporto sinallagmatico il quale deve essere ricompreso nel più ampio *genus* del danno da disservizio il quale prevede tra le varie figure di danno anche quello in cui l'attività istituzionale tipica, fisiologicamente orientata al perseguimento di interessi pubblici generali, viene in concreto sviata all'esercizio dell'interesse egoistico del dipendente. Nondimeno il danno da disservizio ha tuttavia natura patrimoniale e ai fini della sua configurabilità è necessaria la dimostrazione del pregiudizio patrimoniale quale conseguenza delle condotte illecite e nel caso di condotte costituenti reato non può sorgere automaticamente in conseguenza della commissione degli illeciti penali. Nel caso di specie la Procura regionale non aveva fornito la prova della lesione asserita cagionata da parte dei convenuti alle Amministrazioni di appartenenza ossia che dai comportamenti tenuti da questi ultimi siano scaturiti detrimenti patrimoniali economicamente valutabili in termini di minore resa o mera apparenza del servizio svolto dagli stessi, tale da interrompere il nesso sinallagmatico tra prestazioni rese e retribuzioni conseguite né che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali avesse comportato una mancata o ridotta prestazione del servizio. Pertanto, la domanda concernente il danno da disservizio azionata nei riguardi dei convenuti doveva essere rigettata.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 67/2025, Ud. 13/11/2024, Dep. 26/11/2025

Deve essere affermata l'antigiuridicità della condotta della convenuta - nella qualità all'epoca dei fatti di Dirigente del Settore di Polizia Municipale di un Comune - e, dunque, la sua responsabilità amministrativa, per il danno patrimoniale afferente a spesa illecitamente disposta a carico del bilancio comunale - derivato dalla indebita corresponsione di premi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi a favore del Personale della Polizia Municipale, a seguito della attuazione di Progetti-Obiettivo compresi nel Piano della *performance* dell'anno 2018, finanziato con il Fondo Risorse Decentrate istituito ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. i) del CCNL del Comparto Funzioni

locali siglato nel maggio 2018 - in quanto le indennità erogate dal Comune al Personale della Polizia Municipale non erano funzionalmente collegate agli obiettivi stabiliti dal PEG-PDP dell'anno 2018, ma derivavano esclusivamente da una prassi amministrativa interna *contra legem*, diretta a distribuire compensi non giustificati dal CCNL in quanto esclusivamente basati sul criterio della presenza in servizio, senza nessun collegamento con obiettivi prestabiliti di miglioramento organizzativo e di risultato.

Preliminarmente, il Collegio evidenziava che la prima prospettazione della Procura regionale doveva essere disattesa, in quanto dagli atti depositati dalla parte resistente si evinceva inequivocabilmente che la convenuta risultava, all'epoca dei fatti, la Reggente del Settore della Polizia Municipale - in sostituzione della Dirigente collocata in quiescenza - e che tale incarico ricopriva da maggio 2018 a novembre 2018, allorché effettuava il passaggio di consegne con il subentrante Dirigente, vincitore del concorso per il posto di Dirigente del Comparto.

Al contrario, la Corte valutava come meritevole di accoglimento la seconda prospettazione dell'Organo requirente. Difatti, come osservato dalla Corte di Cassazione, nel processo di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il D.Lgs. n. 29/1993 disponeva, all'art. 49, comma 3, che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori al fine di collegarle direttamente alla produttività individuale e collettiva, fissando criteri di misurazione obiettiva ed affidando ai Dirigenti il compito della valutazione dei meriti dei dipendenti. Tale disposizione confluiva nell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 - a sua volta integrato e modificato dall'art. 57 del D.Lgs. n. 150/2009 - nell'ambito della c.d. "Riforma Brunetta", segnante una netta inversione rispetto alla tendenza invalsa nella contrattazione collettiva di distribuzione "a pioggia" degli emolumenti in argomento. Pertanto, alla produttività individuale e collettiva subentrava la *performance* individuale e organizzativa, ciò determinando una novità concettuale, poiché la produttività veniva riferita all'aspetto oggettivo della qualità del lavoro svolto, mentre la performance andava a rappresentare la rispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati, per l'attuazione sempre più efficace ed efficiente dei servizi istituzionali. In particolare, l'art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 statuisce un espresso divieto di distribuzione degli incentivi e dei premi legati alla *performance* in maniera indifferenziata ovvero sulla base di automatismi, in assenza delle verifiche e delle attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione della *performance* adottati ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Ebbene, nel caso di specie, il Collegio osservava che le cifre segnate come quote dei premi individuali corrispondevano *ictu oculi* esattamente - fino al centesimo - ai risultati delle somme dei prospetti predisposti dagli Agenti della Polizia Municipale, mentre la colonna "percentuale d'impegno" risultava semplicemente ricavata con il calcolo matematico della incidenza delle quote individuali, rispetto al totale dei fondi assegnati. Pertanto, i criteri utilizzati per l'assegnazione delle indennità di *performance* organizzativa avevano ben poco a che vedere con il Progetto-Obiettivo addotto quale giustificazione. Infatti, la durata del progetto era giugno-settembre 2018, mentre le attività di servizio prese in considerazione spaziavano da gennaio 2018 a dicembre 2018. Inoltre, per n. 2 Agenti venivano conteggiate somme per "arretrati", di per sé estranei al periodo del Progetto-Obiettivo.

Sul piano dell'elemento soggettivo, pertanto, la Corte riteneva che la convenuta aveva colpevolmente avallato una prassi interna illegittima, seguita da anni, tollerandola ed anzi adeguandosi alla stessa senza obiezione alcuna, al punto che la cessazione degli illeciti avveniva solo con l'avvicendamento del Responsabile del Settore. Il Collegio riteneva, inoltre, configurato, oltre al rapporto di servizio tra la convenuta e l'Ente locale danneggiato, il nesso causale diretto tra la condotta antiggiuridica e il pregiudizio erariale, in quanto l'esborso di denaro non si sarebbe determinato - anche in base all'applicazione del "più probabile che non" - se la convenuta non avesse ingiustificatamente firmato il consuntivo del Progetto-Obiettivo relativo all'anno 2018 e le annesse schede di valutazione individuali.

FOCUS: RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - TERZA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione. In particolare, con riguardo alla procura sottoscritta all’estero e autenticata dal difensore italiano della parte che sottoscrive la domanda di riparazione per ingiusta detenzione; alla non configurabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione nei casi in cui gli illeciti penali non abbiano formato oggetto di esame nella sentenza assolutoria posta a fondamento dell’invocato diritto all’indennizzo; al rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente il quale si sia autodeterminato autonomamente sulla sua condizione di sottoposizione alla misura di prevenzione personale non rispettando le prescrizioni previste, sul presupposto che la misura inflitta non fosse più legittima; al non accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal richiedente quando egli abbia adottato una condotta gravemente colposa dando causa alla adozione o al mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale; al diniego della richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione, al di là dell’esito del giudizio di merito, quando il comportamento dell’istante costituisce fattore concorrente nel dare causa alla limitazione della sua libertà personale, nonché al mantenimento della restrizione medesima; alla necessità da parte del Giudice della riparazione di valutare ex ante se la condotta tenuta dall’istante abbia o meno contribuito a dare causa all’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale; alla nozione di colpa richiesta ai fini dell’accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; all’accoglimento dell’istanza di riparazione di ingiusta detenzione nei confronti dell’imputato il quale sia stato assolto purché non abbia dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave all’ingiusta detenzione; alla concessione del risarcimento del danno per ingiusta detenzione all’istante quando non emergano profili di colpa a suo carico i quali abbiano dato causa alla restrizione della libertà personale che egli assume avere ingiustamente sofferto; alla inammissibilità dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata in relazione ad un provvedimento di carcerazione emesso sulla base di un Titolo perfettamente valido e irrevocabile ma che successivamente era stato revocato.

Con riguardo alla **procura sottoscritta all’estero e autenticata dal difensore italiano della parte che sottoscrive la domanda di riparazione per ingiusta detenzione** si veda [Corte d’Appello, ordinanza n. 86/2024 - Ud. 01/06/2024 - deposito 27/09/2024](#) in cui la Corte di Appello rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione in quanto la parte, straniera e non residente in Italia, aveva sottoscritto e rilasciato la procura in Ucraina e pertanto anche l’autentica della sottoscrizione effettuata dal difensore esercente in Italia non poteva presumersi essere avvenuta nel territorio dello Stato, non operando la presunzione laddove risulti che il mandante risieda all’estero. Pertanto, l’istante avrebbe dovuto conferire la procura con atto ricevuto da notaio, autorità consolare o altro pubblico ufficiale. Ne discendeva l’irritualità della procura conferita;

In merito alla **non configurabilità del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione** nei casi in cui gli **illeciti penali non abbiano formato oggetto di esame nella sentenza assolutoria posta a fondamento dell'invocato diritto all'indennizzo** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 85/2024 - Ud. 01/06/2024 - deposito 26/09/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, con conseguente infondatezza della relativa domanda, quando gli illeciti penali - legittimanti l'adozione e il permanere della misura custodiale in capo al richiedente, secondo i termini massimi di legge, e dai quali lo stesso venne successivamente proscioltto per intervenuta prescrizione - non formano oggetto di esame nella sentenza assolutoria posta a fondamento dell'invocato diritto all'indennizzo.

Con riferimento al **rigetto della domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta dal ricorrente il quale si sia autodeterminato autonomamente sulla sua condizione di sottoposizione alla misura di prevenzione personale** non rispettando le prescrizioni previste, sul presupposto che la misura inflitta non fosse più legittima si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 104/2024 - Ud. 05/06/2024 - deposito 06/11/2024](#) in cui i Giudici di Appello rigettavano la domanda proposta dall'istante di riparazione per ingiusta detenzione in quanto, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, misura che era stata in un primo momento sospesa in conseguenza della necessità che lo stesso espiasse la pena detentiva a seguito della emissione di un decreto di cumulo, egli aveva violato siffatta misura ritenendo che la risottoposizione ad essa, esauritosi il periodo di espiazione della pena, non fosse automatica.

Quanto al **non accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata dal richiedente quando egli abbia adottato una condotta gravemente colposa dando causa alla adozione o al mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 101/2024 - Ud. 09/11/2022 - deposito 05/11/2024](#) in cui la Corte di Appello non accoglieva la l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione rilevando che il richiedente aveva concorso nei reati di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti di cui sopra poiché in qualità di vettore non si accorse che nel proprio autocarro erano stati caricati colli contenenti sostanza stupefacente assieme ad altri contenenti mangimi per cani. Egli infatti, per negligenza, non verificò la corrispondenza tra ciò che veniva dichiarato nei documenti e ciò che invece veniva sistemato nell'autocarro di cui facevano parte anche scatoloni di forme diverse privi di etichette e di indicazioni su cosa contenessero;

In relazione al **diniego della richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, al di là dell'esito del giudizio di merito, quando il comportamento dell'istante costituisce fattore concorrente nel dare causa alla limitazione della sua libertà personale**, nonché al mantenimento della restrizione medesima si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 98/2024 - Ud. 14/09/2022 - deposito 30/10/2024](#) in cui la Corte di Appello ribadiva che doveva essere rigettata la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione, al di là dell'esito del giudizio di merito, quando il comportamento dell'istante - come riferito da terzi, constatato *per facta concludentia* dalla polizia giudiziaria e da lui stesso descritto - costituisce un fattore concorrente nel dare causa alla limitazione della sua libertà personale, nonché al mantenimento della restrizione medesima;

Con riguardo alla **necessità da parte del Giudice della riparazione di valutare ex ante se la condotta tenuta dall'istante abbia o meno contribuito a dare causa all'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 7/2025 - Ud. 06/07/2024 - deposito 28/03/2025](#) in cui il Collegio ha affermato che il Giudice della riparazione deve stabilire se chi ha patito

l'ingiusta detenzione abbia dato o concorso a darvi causa valutando tutti gli elementi probatori disponibili al fine di stabilire con valutazione ex ante se tale condotta sia il presupposto che ha generato, ancorchè in combinazione sinergica con l'errore dell'autorità giudiziaria la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale;

In merito alla **nozione di colpa richiesta ai fini dell'accoglimento della domanda di riparazione per ingiusta detenzione** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 4/2025 - Ud. 07/05/2024 - deposito 28/07/2025](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno sottolineato che ai fini del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la nozione di colpa deve essere tratta dall'art. 43 c.p. per cui la condotta colposa ostativa al diritto alla riparazione è quella che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere per evidente e macroscopica negligenza una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'a.g. secondo l'*id quod plerumque accidit*;

Con riferimento **all'accoglimento dell'istanza di riparazione di ingiusta detenzione nei confronti dell'imputato il quale sia stato assolto purchè non abbia dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'ingiusta detenzione** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 3/2025 - Ud. 07/05/2025 - deposito 28/07/2025](#) in cui la Corte di Appello accoglieva la richiesta dell'istante ad ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione ritenendo non ravvisabili profili di colpa grave nel comportamento del primo che fossero idonei a contribuire all'applicazione della misura cautelare nei suoi confronti. In particolare, il richiedente aveva collaborato con gli inquirenti non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere e avendo fornito una versione dei fatti chiarificatrice;

In merito alla **concessione del risarcimento del danno per ingiusta detenzione all'istante quando non emergano profili di colpa a suo carico i quali abbiano dato causa alla restrizione della libertà personale** che egli assume avere ingiustamente sofferto si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 5/2025 - Ud. 05/02/2025 - deposito 27/08/2025](#) in cui i Giudici di Appello accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'imputato per aver ingiustamente subito la restrizione della libertà personale in quanto sottoposto a custodia cautelare in carcere per un presunto reato di violenza sessuale era stato poi assolto. In particolare, secondo il Collegio, il prevenuto aveva già dall'inizio offerto una versione dei fatti aderente al vero all'autorità giudiziaria ed inoltre tale versione aveva trovato pieno riscontro nelle ulteriori risultanze processuali, né potevano accogliersi le censure del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo cui l'istante era stato condannato con sentenza irrevocabile per altro reato di analoga natura in quanto i due fatti dovevano considerarsi assolutamente autonomi e indipendenti e che la seconda condotta non aveva in alcun modo inciso sul mantenimento della restrizione della libertà personale relativamente ai fatti precedenti;

Quanto alla **inammissibilità dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata in relazione ad un provvedimento di carcerazione emesso sulla base di un Titolo perfettamente valido e irrevocabile ma che successivamente era stato revocato** si veda [Corte d'Appello, ordinanza n. 95/2025 - Ud. 05/11/2025 - deposito 27/11/2025](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione formulata in relazione ad un provvedimento di carcerazione emesso sulla base di un Titolo che, a quell'epoca, era perfettamente valido ed irrevocabile, in quanto provvisto di immediata esecutorietà (irrevocabile) di talchè non poteva non essere messo in esecuzione, deve ritenersi *ictu oculi* inammissibile, non potendo rilevare la sua successiva revoca per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione per estinzione del reato per prescrizione.